1. La libertà di stabilimento non si limita al diritto di stabilirsi una sola volta nell'ambito della Comunità, ma implica la facoltà di creare e di conservare, salve restando le norme professionali, più di un centro d'attività nel territorio di essa. Ciò vale del pari per il lavoratore subordinato, stabilito in uno Stato membro, che desideri svolgere inoltre un lavoro indipendente in un altro Stato membro.

2. Gli artt. 48 e 52 del trattato ostano a qualsiasi normativa nazionale che possa sfavorire i cittadini comunitari qualora desiderino estendere la loro attività al di fuori del territorio di un solo Stato membro. Essi devono quindi essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro neghi ai lavoratori autonomi attivi nel suo territorio l'esenzione dai contributi, contemplata dalla normativa nazionale che determina lo status previdenziale dei lavoratori autonomi in caso di cumulo di un'attività autonoma e di un'attività indipendente, per il motivo che l'attività dipendente che può dar diritto all'esenzione viene svolta nel territorio di un altro Stato membro.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nel procedimento 143/87 *

I — Gli antefatti e il procedimento

A) — *La normativa nazionale che si applica alla controversia di cui alla causa principale*

Il regio decreto 27 luglio 1967, n. 38, che disciplina il regime sociale dei lavoratori autonomi (*Moniteur belge* del 29.7.1967), stabilisce i contributi che debbono essere pagati da « ogni persona fisica che svolge in Belgio un'attività lavorativa in ragione della quale non è vincolata da un contratto di lavoro dipendente o da uno statuto » (art. 3, n. 1).

Ai sensi di cui sopra viene considerata attività lavorativa l'esercizio di un mandato in una società a meno che non venga data la prova che detto mandato è esercitato a titolo gratuito [art. 2 regio decreto 19 dicembre 1967 relativo al regolamento generale di esecuzione del regio decreto 27 luglio 1967, n. 38 (*Moniteur belge* del 28.12.1967)].

Per quanto riguarda i contributi da pagare, l'art. 12, n. 2, del regio decreto n. 38, come modificato dalla legge 12 luglio 1972 che modifica talune disposizioni in materia di regime previdenziale dei lavoratori autonomi (*Moniteur belge* del 14.7.1972), stabilisce:

« L'assicurato il quale, al di fuori dell'attività che dà luogo all'applicazione del presente decreto, svolge abitualmente e in via

* Lingua processuale: il francese.

principale un'altra attività lavorativa, non è soggetto al pagamento di contributi se il suo reddito da lavoro autonomo » non raggiunge un determinato limite.

L'attività lavorativa abituale e in via principale, di cui all'art. 12, n. 2, è stata definita dall'art. 35 del regio decreto 19 dicembre 1967, modificato con regio decreto 15 luglio 1970. A norma di detto articolo:

« 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, n. 2, del regio decreto n. 38, si considera che l'assicurato eserciti " abitualmente ed in via principale ", accanto all'attività di lavoratore autonomo, un'altra attività lavorativa nel corso dell'anno per il quale i contributi sono dovuti:

a) qualora la sua attività come operaio, impiegato, minatore o marittimo navigante sotto bandiera belga risponda alla nozione di occupazione abituale ed in via principale ai sensi del regime che si applica a questi lavoratori;

b) qualora, se la sua attività rientra in un altro regime pensionistico istituito da o in forza di una legge, regolamento provinciale o dalla Société nationale des chemins de fer belges, questa attività si estenda nel corso dell'anno su otto mesi o duecento giorni almeno o, se trattasi di prestazioni nell'insegnamento diurno o serale, corrisponda a sei decimi almeno dell'orario previsto per l'attribuzione di una retribuzione completa.

2. (...).

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'occupazione alle dipendenze di un'organizzazione internazionale o sovranazionale di cui il Belgio fa parte è equiparata ad un'occupazione come operaio o impiegato, a seconda dei casi, ai sensi del n. 1 ».

B — *L'origine e lo sviluppo della controversia*

Il sig. Christopher Stanton, cittadino britannico, svolge attività di lavoratore dipendente nel Regno Unito e versa a tal titolo contributi al regime previdenziale inglese dei lavoratori dipendenti.

Dal 1979 lo Stanton svolge, inoltre, funzioni di amministratore in seno ad una società belga di assicurazioni, « L'Étoile 1905 », filiale della società inglese di cui lo stesso è impiegato, e, a tale scopo, durante determinati periodi dell'anno, siede nel consiglio di amministrazione de « L'Étoile 1905 » in Bruxelles. In ragione di detta attività, lo Stanton veniva ad essere affiliato d'ufficio in Belgio alla Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

L'Institut nationale d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, (in prosieguo: l'« Inasti ») pretendeva dallo Stanton e da « L'Étoile 1905 », obbligata in solido, il pagamento dei contributi per il 4° trimestre 1979 e per i due primi trimestri del 1980.

Lo Stanton e la SA « L'Étoile 1905 » citavano in giudizio, il 29 dicembre 1982, l'Inasti davanti al tribunal du travail di Bruxelles al fine di sentir dichiarare che lo Stanton non aveva la qualità di lavoratore soggetto al regime previdenziale dei lavoratori autonomi come stabilito dalla normativa belga e che, di conseguenza, lo Stanton e la SA

« L'Étoile 1905 » non potevano essere dichiarati obbligati in solido alla contribuzione.

Da parte sua l'Inasti citava in giudizio il 21 settembre 1984 lo Stanton e « L'Étoile 1905 » davanti al tribunal du travail di Bruxelles allo scopo di sentirli condannare al pagamento dei contributi. Con sentenza 27 novembre 1986 il tribunal du travail, dopo aver riunito le due cause, disponeva la riapertura del dibattimento.

Lo Stanton chiedeva l'esonero dal pagamento dei contributi richiamandosi all'art. 12, n. 2, del sopraccitato regio decreto 27 luglio 1967, n. 38 e all'art. 35, n. 1, del sopraccitato regio decreto 19 dicembre 1967.

L'Inasti sosteneva che il tenore delle sopraccitate disposizioni della normativa belga mostra chiaramente che il governo belga non ha mai inteso dispensare dal pagamento delle indennità i lavoratori che svolgono all'estero l'attività principale e che, di conseguenza, ricadono sotto il regime pensionistico disciplinato da una legge straniera, che non trova in Belgio applicazione.

Lo Stanton riteneva la posizione sostenuta dall'Inasti in contrasto con i principi di parità di trattamento e di libera prestazione dei servizi garantiti dal trattato CEE e dalla normativa comunitaria.

Il tribunal du travail (13a sezione) di Bruxelles decideva di sospendere il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se il rifiuto, da parte di uno Stato membro, di esonerare totalmente o parzialmente il cittadino di un altro Stato membro, prestatore di servizi in detto (primo) Stato membro, dal pagamento in quest'ultimo dei contributi di previdenza sociale relativi alla sua qualità di lavoratore autonomo per l'attività da lui ivi esercitata a titolo accessorio, mentre è assicurato in via principale in detto altro Stato membro in qualità di lavoratore subordinato, per il solo motivo che la sua attività di lavoratore subordinato viene esercitata " abitualmente e in via principale " fuori del territorio dello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione, sia o no compatibile con la lettera e/o lo spirito degli artt. 7, 8, nn. 1 e 7, 52, 59, 1° comma, 60, 3° comma, e 65 del trattato di Roma del 25 marzo 1957 che istituisce la CEE (ratificato con la legge belga 2 dicembre 1957).

2) E, in caso negativo, se le disposizioni comunitarie in vigore non siano incompatibili con i nn. 1 e 3 dell'art. 35 del regio decreto (belga) 19 dicembre 1967, recante regolamento generale di attuazione del regio decreto 27 luglio 1967, n. 38, che organizza il regime previdenziale dei lavoratori autonomi, nel senso che questi testi considererebbero come " un'altra attività professionale " — diversa da quella di lavoratore autonomo — solo un'attività esercitata comunque nel Belgio, anche nel caso in cui non lo indichino espressamente ».

La sentenza di rinvio è stata iscritta nella cancelleria della Corte l'11 maggio 1987.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea sono state depositate osservazioni scritte:

— dal sig. Christopher Stanton e dalla SA « L'Étoile 1905 » di Bruxelles, con gli avv. Jean Bayart e François-Xavier de Dorlodot, del foro di Bruxelles;

— dall'Inasti, rappresentato dall'avv. J. Lejuste, amministratore generale aggiunto dell'Inasti;

— dal governo belga, rappresentato dal sig. J. Buchmann, ministro per la piccola industria e l'artigianato, in qualità di agente;

— dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. Lasnet, consigliere giuridico, con l'avv. F. Herbert, del foro di Bruxelles, in qualità di agenti.

Con decisione 30 novembre 1987, adottata in applicazione dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte ha assegnato la causa alla terza sezione.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Riassunto delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte

Lo *Stanton* e « *L'Étoile 1905* » sottolineano, in primo luogo, che in forza dell'art. 2 del regio decreto 19 dicembre 1967 l'esercizio di un mandato di amministratore in una società si presume costituisca un'attività soggetta al regime previdenziale dei lavoratori autonomi quando se ne presume il fine di lucro; detta presunzione può essere superata a condizione che venga dimostrato il titolo gratuito del mandato. Secondo la giurisprudenza della corte di cassazione, belga di cui alla sentenza 2 giugno 1980 (Pasicrisie 1980, I, pag. 1211), detta prova può essere raggiunta solo mediante la produzione della delibera adottata in tal senso del competente organo sociale.

Lo Stanton e « L'Étoile 1905 » fanno presente che detta prova non ha potuto essere fornita da nessuno degli amministratori della società, siano essi belgi o stranieri. Sottolineano tuttavia che solo lo Stanton è stato affiliato d'ufficio e perseguito in giudizio dall'Inasti per il pagamento dei contributi.

Lo Stanton e « L'Étoile 1905 » ritengono quindi che le questioni che in realtà si pongono al giudice nazionale possano essere formulate in modo da tenere altresì conto dei termini della normativa nazionale di cui sopra, i quali tendono ad assoggettare i cittadini di uno Stato membro, prestatori di servizi in Belgio, a condizioni più rigorose di quelle pretese dai cittadini nazionali circa la prova della non sussistenza delle condizioni stabilite per l'assoggettamento al regime previdenziale dei lavoratori autonomi.

Lo Stanton e « L'Étoile 1905 » dichiarano, in primo luogo, che secondo la giurisprudenza della Corte, elaborata in particolare dalla sentenza 3 dicembre 1974 (causa 33/74, Van Binsbergen, Racc. pag. 1299), dalla sentenza 18 gennaio 1979 (cause riunite 110 e 111/78, Van Wesemael, Racc. pag. 35) e dalla sentenza 17 dicembre 1981 (causa 279/80, Webb, Racc. pag. 3305), l'art. 59 del trattato, sotto il quale ricade l'esercizio di un mandato di amministratore di società, conferisce ai privati immediatamente dei diritti che i giudici nazionali debbono tutelare.

Gli stessi sottolineano poi che, come ritenuto dalla Corte nella sentenza 3 febbraio 1982 (causa riunite 62 e 63/81, Seco, Racc. pag. 223), il divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità di cui agli artt. 7 e 59 del trattato si estende a qualsiasi forma di discriminazione dissimulata la quale, sebbene basata su criteri in apparenza neutri, produca in pratica lo stesso risultato.

Secondo lo Stanton e « L'Étoile 1905 » da detta giurisprudenza emerge che il trattamento differenziato e senza obiettiva giustificazione del solo amministratore britannico della società è in contrasto con le soprammenzionate disposizioni del trattato sotto un duplice punto di vista, cioè:

i) l'assoggettamento dei cittadini della Comunità a condizioni più rigide di quelle poste nei confronti dei propri cittadini, per quanto riguarda la prova del fatto che non sussistono le condizioni per l'assoggettamento al regime previdenziale dei lavoratori autonomi (prova del titolo gratuito del mandato);

ii) il rifiuto di esonerare i cittadini comunitari dal pagamento di contributi al regime dei lavoratori autonomi, quando l'attività di lavoratore dipendente, che normalmente consente detto esonero, viene esercitata al di fuori dello Stato membro, dove viene effettuata la prestazione di servizi.

L'*Inasti* contesta le osservazioni formulate dallo Stanton e dalla « L'Étoile 1905 » e fa valere, in primo luogo, che l'art. 59 del trattato non può avere efficacia diretta, in quanto la sua entrata in vigore è subordinata all'intervento di regolamenti di esecuzione adottati dal Consiglio sulla base dell'art. 7, 2° comma, del trattato. Orbene, il regolamento del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390/81, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 143, pag. 1) è entrato in vigore solo il 1° luglio 1982, cioè in epoca successiva al periodo in cui è insorta la controversia.

L'Inasti fa valere, in secondo luogo, che la normativa belga dedotta in lite non produce alcun effetto discriminatorio in quanto viene applicata allo stesso modo a soggetti che si trovano in identiche situazioni.

A sostegno di detta tesi, l'Inasti dichiara, in primo luogo, che la situazione di un soggetto che svolge un'attività lavorativa subordinata nel Regno Unito e un'attività lavorativa autonoma in Belgio non può essere rapportata a quella di un lavoratore che esercita tutte le sue attività in Belgio.

A parere dell'Inasti, l'attività lavorativa subordinata, esercitata in via principale ed abitualmente in un altro Stato membro, ricade sotto il regime proprio di detto Stato membro; orbene, la normativa straniera non può avere una qualsiasi incidenza sull'applicazione della normativa sociale belga, in mancanza di una convenzione internazionale di sicurezza sociale che disciplini il problema del doppio assoggettamento in una situazione come quella di cui alla causa principale.

Secondo l'Inasti, d'altronde, dall'art. 35 del regio decreto 19 dicembre 1967, sopraccitato, emerge che l'attività lavorativa subordinata atta a dare luogo alla concessione dell'esonero dai contributi deve essere riferita a un regime pensionistico belga, ai sensi della normativa belga, con esclusione di qualsiasi regime pensionistico istituito con una normativa straniera, poichè la sola ecce-

zione considerata riguarda l'attività svolta al servizio di un'organizzazione internazionale alla quale il Belgio partecipi.

L'Inasti suggerisce di risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo nel senso che le disposizioni della normativa belga, oggetto di contestazione, non sono in contrasto con alcuna disposizione del trattato CEE rispetto al periodo dedotto in lite, che si colloca anteriormente all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390/81, soprammenzionato.

Il *governo belga* dichiara di condividere il punto di vista espresso dall'Inasti.

Tiene tuttavia a precisare che, tenuto conto della competenza lasciata agli Stati membri fino al sopravvenire della soprammenzionata disciplina comunitaria, potevano essere messe in discussione unicamente le disposizioni nazionali in contrasto con gli obiettivi fondamentali del trattato, come il principio di non discriminazione tra i cittadini di uno Stato e quelli degli altri Stati membri.

Orbene, la normativa belga censurata trova applicazione indistintamente nei confronti dei cittadini belgi e dei cittadini della Comunità e non contiene né produce nessuna discriminazione indiretta a danno dei cittadini di altri Stati membri.

A parere del governo belga, quindi, la normativa nazionale è conforme ai principi definiti dalla Corte al punto 18 della motivazione della sentenza 28 giugno 1978 (causa 1/78, Kenny, Racc. pag. 1489), secondo i quali il divieto di discriminazione in base alla nazionalità non contempla « le eventuali disparità di trattamento che possono derivare, da uno Stato membro all'altro, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri, purchè ciascuna di tali legislazioni si applichi a chiunque sia ad esse soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla nazionalità ».

Il governo belga suggerisce di risolvere le questioni nel seguente modo:

« Il rifiuto di esonerare totalmente o parzialmente il cittadino di uno Stato membro, prestatore di servizi, dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti in un altro Stato membro in relazione con la sua qualità di lavoratore autonomo, per il solo motivo che l'attività professionale esercitata abitualmente ed in via principale viene svolta al di fuori del territorio dello Stato in cui la prestazione si è realizzata, non è in contrasto con la lettera e/o lo spirito degli artt. 7, 8, nn. 1 e 7, 52, 59, 1° comma, 60, 3° comma, e 65 del trattato di Roma del 25 marzo 1957 che istituisce la CEE.

Per quanto riguarda il periodo precedente l'entrata in vigore del regolamento 12 maggio 1981, n. 1390/81, le disposizioni dell'art. 35, n. 1, del regio decreto 19 dicembre 1967 non sono in contrasto con le norme comunitarie. Le stesse non contengono nessuna discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri ».

A parere della *Commissione delle Comunità europee*, la Corte dovrebbe riformulare le questioni pregiudiziali in modo da statuire unicamente sull'interpretazione delle disposizioni di diritto comunitario citate dal giudice nazionale.

La Commissione ritiene tuttavia che gli artt. 8 e 65 del trattato non siano in alcun modo conferenti ai fini della soluzione della controversia di cui alla causa principale in quanto gli stessi riguardano rispettivamente, da un lato, il periodo transitorio per i sei

Stati membri fondatori e, dall'altro, l'eventualità di un trattamento discriminatorio da parte di uno Stato membro nei confronti dei cittadini di diversi altri Stati membri.

A parere della Commissione, occorre altresì procedere solo all'interpretazione delle disposizioni del trattato sulla parità di trattamento, sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi.

La Commissione rileva che la tesi sostenuta dall'Inasti riposa sul principio della territorialità dei regimi di previdenza sociale, principio che poteva trovare applicazione fino al sopravvenire dei regolamenti comunitari di coordinamento dei vari sistemi nazionali in materia.

Dall'art. 2 del regolamento del Consiglio 12 maggio 1981, n. 1390/81, sopraccitato, emerge, infatti, che da detto regolamento non scaturisce alcun diritto per periodi anteriori al 1° luglio 1982.

La Commissione sottolinea, tuttavia, che secondo la giurisprudenza instaurata con sentenza 9 luglio 1975 (causa 20/75, D'Amico, Racc. pag. 891) e 28 giugno 1978 (Kenny, soprammenzionata) gli Stati membri sono tenuti, anche nei settori non disciplinati o non ancora disciplinati dalla normativa comunitaria e che restano sotto l'esclusiva competenza della normativa nazionale, a rispettare i principi fondamentali del diritto comunitario e, in particolare, il divieto di discriminazione.

La Commissione ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza 12 dicembre 1974 (causa 36/74, Walrave, Racc. pag. 1405, « lavoratori »), la sentenza 26 giugno 1974 (causa 2/74, Reyners, Racc. pag. 631, « stabilimento ») e la sentenza 3 dicembre 1974 (Van Binsbergen, sopraccitata, « prestazioni di servizi »), gli artt. 48, 52 e 59 del trattato costituiscono nei settori della libera circolazione dei lavoratori, del diritto di stabilimento e della prestazione di servizi l'attuazione specifica del divieto generale di discriminazione effettuato in base alla nazionalità, sancito dall'art. 7 del trattato.

La Commissione sottolinea ancora che nel contesto della libertà di stabilimento il divieto di discriminazione svolge un ruolo immediato e centrale (sentenza 12 febbraio 1987, causa 221/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 719) mentre, nel contesto della libera prestazione dei servizi, la Corte fa pure riferimento alle restrizioni che « hanno per effetto di impedire o di ostacolare in altro modo l'attività del prestatore » (sentenza 3 dicembre 1974, causa 33/74, Van Binsbergen, sopraccitata). Siffatta differenza si spiega con l'oggetto specifico di queste due libertà garantite dal trattato e, più in particolare, con il fatto che la libertà di stabilimento è immediatamente intesa ad un'integrazione ottimale dell'interessato nello Stato membro ospitante, il che presuppone la più ampia assimilazione possibile dei cittadini comunitari in detto Stato.

Facendo poi riferimento alla sentenza 12 maggio 1974 (causa 152/73, Sotgiu, Racc. pag. 153), alla sentenza 3 febbraio 1982 (Seco, soprammenzionata), alla sentenza 15 gennaio 1986 (causa 41/84, Pinna, Racc. pag. 1) ed alla sentenza 27 marzo 1985 (causa 249/83, Hoecks, Racc. pag. 1973), la Commissione sottolinea che il divieto di discriminazione comprende sia le discriminazioni dirette che quelle indirette o dissimulate, in altre parole « qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, sebbene basata su criteri in apparenza neutri, produca in pratica lo stesso risultato » (punto 8 della motivazione, sentenza Seco, sopraccitata).

La Commissione è del parere che la normativa nazionale dedotta in lite non contenga

nessuna discriminazione diretta fondata sulla cittadinanza dei soggetti interessati e che occorra pertanto accertare se la stessa contenga in proposito una discriminazione indiretta.

A tal fine, secondo la Commissione, si deve confrontare non già la situazione dei cittadini di detto Stato e quella dei cittadini comunitari che svolgono in Belgio tutte le loro attività come lavoratori dipendenti autonomi, bensì la situazione dei soggetti che esercitano in Belgio un'attività lavorativa autonoma e fruiscono dell'esonero dai contributi oppure, al contrario, ne sono esclusi perché non svolgono in Belgio la loro attività lavorativa subordinata principale.

Secondo il parere della Commissione la discriminazione dissimulata sussiste se dall'esame risulta che l'esclusione dell'esonero dai contributi colpisce i cittadini della Comunità in misura maggiore dei cittadini dello Stato membro considerato, e che detta differenza di trattamento non può essere giustificata da nessuna ragione obiettiva.

A questo proposito la Commissione tiene a sottolineare che la tesi dell'Inasti finisce col far sostenere un onere finanziario supplementare a colui che decide di conferire alle proprie attività una dimensione comunitaria; infatti, sia il lavoratore dipendente di uno Stato membro che intende esercitare un'attività lavorativa accessoria autonoma in Belgio, sia il lavoratore autonomo che esercita in Belgio e che aspira a svolgere un'attività lavorativa subordinata in un altro Stato membro subisce uno svantaggio finanziario rispetto al cittadino che concentra le proprie attività in Belgio.

Facendo riferimento alla sentenza 28 novembre 1978 (causa 16/78, Choquet, Racc. pag. 2293), alla sentenza 12 luglio 1984 (causa 107/83, Klopp, Racc. pag. 2971) e alla sentenza 10 luglio 1986 (causa 79/85, Segers, Racc. pag. 2375), la Commissione dichiara che in fattispecie di questo tipo la Corte ha ritenuto che, quand'anche la normativa nazionale in oggetto non costituisca, in quanto tale, ostacolo alla libera circolazione delle persone, la stessa può tuttavia essere considerata in contrasto con il diritto comunitario quando dalla sua applicazione deriva agli interessati una tale difficoltà che di fatto lede il libero esercizio dei diritti garantiti dagli artt. 48, 52 e 59 del trattato.

Secondo la Commissione è significativa la constatazione che in dette sentenze la Corte ha tenuto conto del fatto che in realtà gli ostacoli alla libera circolazione delle persone derivavano, in mancanza di specifiche disposizioni comunitarie in materia, dalla necessità di tutelare determinati interessi nazionali pubblici, cioè la sicurezza stradale nella causa Choquet e l'ordinata amministrazione della giustizia nella causa Klopp. La Corte non ha tuttavia ritenuto che siffatte misure potessero spingersi fino al punto da privare il diritto della libera circolazione della sua stessa sostanza, cioè « la facoltà di creare e di conservare più di un centro di attività nel territorio della Comunità » (punto 19 della motivazione della sentenza Klopp).

La Commissione ritiene che detto principio debba trovare applicazione ancor più incisiva quando l'ostacolo alla libera circolazione deriva non già da un ostacolo all'accesso o all'esercizio di un'attività, ma dall'imposizione di un onere finanziario sproporzionato nella misura in cui questo non risponde ad una tutela supplementare dell'interessato. La Commissione fa riferimento a tal proposito alla sentenza 9 giugno 1964 (causa 92/63, Nonnenmacher, Racc. X, pag. 553) ed alla sentenza 5 dicembre 1967 (causa 19/67, Van der Vecht, Racc. XII, pag. 407).

Più in particolare, a proposito del diritto di libera prestazione di servizi, la Commissione, richiamandosi al punto 10 della motivazione della sentenza 3 dicembre 1974 (Van Binsbergen, soprammenzionata) e ai punti 14 e 17 della motivazione della sentenza 17 dicembre 1981 (Webb, soprammenzionata), sottolinea che il rifiuto di esonero dai contributi, opposto nella fattispecie di cui alla causa principale, non è giustificato da « condizioni specifiche che siano giustificate dall'applicazione di norme relative a questo tipo di attività » in Belgio, ma dall'intento di dare vantaggi ai soli prestatori residenti in Belgio.

La Commissione suggerisce di risolvere le questioni pregiudiziali nel seguente modo:

« 1) Gli artt. 7, 52 e 59 del trattato CEE debbono essere interpretati nel senso che ostano ad ogni forma di discriminazione effettuata in base alla nazionalità, direttamente o indirettamente, mediante l'utilizzo di criteri di distinzione in apparenza neutri, ma che in pratica producono lo stesso risultato.

Detto caso può presentarsi, in particolare, qualora emerga che un regime di contribuzione per lavoratori autonomi, come quello descritto dal tribunal de travail di Bruxelles, impedisca in modo esclusivo o principale ai cittadini della Comunità che non sono in possesso della cittadinanza belga e che esercitano in Belgio un'attività lavorativa autonoma a titolo accessorio di fruire dell'esonero dal pagamento dei contributi.

2) Un regime di contribuzione per lavoratori autonomi come quello descritto dal tribunal du travail di Bruxelles costituisce, in ogni caso, un ostacolo sproporzionato alla libera prestazione di servizi, in quanto l'attuazione stessa di detta libertà di prestazione di servizi da un altro Stato membro è soggetta, se il prestatore conserva l'attività principale di lavoratore dipendente nello Stato membro di origine, a un onere al quale non è soggetto il prestatore di servizi che svolge in Belgio anche l'attività principale di lavoratore dipendente.

3) Un siffatto regime comporta, inoltre, un ostacolo sproporzionato alla libera circolazione dei lavoratori come disciplinata dagli artt. 48 e seguenti del trattato CEE, in quanto l'esclusione dell'esonero del pagamento dei contributi è fondata sul fatto che l'attività di lavoratore dipendente, svolta in via principale, si situa in un altro Stato membro ».

Yves Galmot
giudice relatore